

Assicurazione Perdite Pecuniarie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Intermediario in veste di co-manufacturer de facto: One Underwriting s.r.l.

Product: Donazione Sicura B

Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 5

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 21 dicembre 2022

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloydseurope.com

E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. II.01526). La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

Sito web: www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Alla fine del 2021, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 556 milioni. Inoltre, attraverso il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi propri per 200 milioni di EUR. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 220 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 583 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 265%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 55 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 473 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2021 è disponibile su

www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Intermediari Assicurativi

- **One Underwriting s.r.l.** è l'intermediario assicurativo, autorizzato da AXA XL Syndicate, ad amministrare la Polizza, riscuotere il Premio, ricevere qualsiasi notifica di Sinistro e gestire i rapporti con l'Assicurato e con l'Intermediario Assicurativo.

- **Intermediario Assicurativo** è il broker assicurativo o l'agente assicurativo che ha rapporti diretti con il Contraente e nei cui confronti grava il diritto di consegnare al Contraente tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla legge (compresi Allegato 3 e Allegato 4). L'Intermediario Assicurativo, per il lavoro svolto, riceve, da parte di One Underwriting s.r.l., una commissione.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione consiste nella copertura delle Perdite Economiche derivanti all'Assicurato/ Beneficiario per l'azione proposta da Terzi lesi nei loro diritti di legittimari, che abbiano esperito con successo un'azione di restituzione nei confronti dell'Assicurato/Beneficiario e/o del suo dante causa.

L'Assicuratore terrà indenne:

1. L'Assicurato terzo acquirente del Bene di provenienza donativa contro il rischio concernente l'obbligo di restituzione del Bene di provenienza donativa ad un Legittimario, pregiudicato nei suoi diritti, ex art. 563 c.c.;

ovvero

2. L'Assicurato Soggetto mutuante contro le Perdite Economiche derivanti dal rischio di cancellazione dell'ipoteca gravante sul Bene di provenienza donativa ex art. 561 c.c., connesso alla restituzione, da parte del Donatario mutuatario, dell'immobile al Legittimario, ex art. 563 c.c.

In questo caso la copertura opera solo dietro surroga dell'Assicuratore nella posizione creditoria del soggetto mutuante.

Avvertenza: Il Donatario non può essere mai considerato come il diretto Beneficiario della copertura prestata dalla Polizza.

Avvertenza: La Polizza copre i rischi derivanti nei casi in cui la legge che regola la successione del Donante sia quella italiana.

Avvertenza: il Contratto di assicurazione non prevede franchigie.

Principali delimitazioni negli articoli di polizza, cui si rimanda per maggior dettaglio:

10. Oggetto dell'assicurazione, 11. Somma Assicurata, 12. Limiti dell'indennizzo, 13. Inizio e termine dell'Assicurazione, 16. Esclusioni.

Si rinvia alle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi ai Limiti di indennizzo. In particolare, si rinvia agli artt. 11 e 12 delle condizioni di assicurazione.

Esempio numerico del meccanismo di funzionamento della somma assicurata:

Somma Assicurata	euro 500.000,00
Valore del patrimonio donato (comprensivo dell'immobile donato)	euro 1.800.000,00
Legittima (1/3 del patrimonio del donante)	euro 600.000,00
Pregiudizio economico subito dall'Assicurato	euro 600.000,00
Indennizzo	euro 500.000,00




Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- ✘ Le perdite economiche subite dal donatario.
- ✘ L'inadempienza del mutuatario nei confronti del mutuante.
- ✘ Avvertenze: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del c.c. per cui, se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto

	<p>all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'Assicuratore ha il diritto ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.</p> <p>* Avvertenza: si specifica che non saranno indennizzati sinistri causati, direttamente o indirettamente, da attività dolose o colpose riferibili ad attività informatiche.</p>
--	--

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: Entro 30 giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza lo stesso deve fare denuncia scritta all'Assicuratore o a One Underwriting s.r.l. di ogni Sinistro o Circostanza. Per il dettaglio e le modalità per la denuncia del sinistro, si fa riferimento all'art. 17 "Denuncia e gestione del sinistro".</p> <p>A One Underwriting s.r.l., con sede in via della Chiusa 15, 20123 Milano (MI), PEC oneunderwriting@pec.oneunderwriting.it, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Assicurazione.</p> <p>Il Contraente e l'Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà per il tramite di One Underwriting s.r.l.; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e dall'Assicurato/Beneficiario a One Underwriting s.r.l. si intenderà come fatta all'Assicuratore e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal One Underwriting s.r.l. all'Assicuratore si intenderà come fatta dal Contraente e dall'Assicurato/Beneficiario stesso.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c. 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dello stesso articolo per quanto riguarda il diritto al pagamento delle rate di premio.</p> <p>Avvertenze: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del c.c. per cui, se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'Assicuratore ha il diritto ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>L'Assicuratore presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi dell'art. 1892 e 1893 c.c.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>L'impresa si impegna a pagare entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dei Beni di provenienza donativa.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio dovuto dal Contraente è da intendersi unico ed anticipato (art. 2), non ripetibile da parte del Contraente ed è comprensivo di imposte e di oneri distributivi.</p> <p>Il pagamento del premio è effettuato in favore di One Underwriting s.r.l. la quale può ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico.</p> <p>Il premio per la copertura assicurativa si intende lordo (comprensivo di imposte 21,25%, oneri vari, inclusi quelli distributivi) e deve essere corrisposto a One Underwriting s.r.l..</p> <p>Il Contraente/Assicurato previa acquisizione del consenso espresso al collocamento del contratto a distanza è stato informato dei diritti e delle facoltà previste dal reg. IVASS n. 40/2018</p>
Rimborso	Non applicabile al contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto è sottoscritto per il periodo che intercorre dalla data di decorrenza e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza (quando si verifica uno dei casi sotto elencati) senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prescrizione del diritto all'azione di restituzione; 2. Decorrenza del termine di cui al quarto comma dell'Art. 563 c.c.. <p>Avvertenza: le garanzie contrattuali a favore dell'Assicurato/Beneficiario che sia il soggetto mutuante cessano al momento dell'estinzione del mutuo garantito da uno o più dei beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. e riportati nel Modulo di proposta</p>
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia non è operante nell'ipotesi in cui al momento della stipula della polizza:

- a) l'atto introduttivo dell'azione di restituzione ex artt. 561 e 563 c.c. sia stato già notificato e/o trascritto. Se l'atto introduttivo è stato soltanto notificato e non trascritto, tale esclusione non troverà applicazione nei confronti del Beneficiario che sia soggetto mutuante (banca, istituto di credito o istituzione finanziaria);
- b) sia stato trascritto l'atto stragiudiziale di opposizione alla donazione senza che sia intervenuta successivamente rinuncia allo stesso;
- c) il Contraente e l'Assicurato/Beneficiario siano a conoscenza di un'azione di riduzione intrapresa o minacciata. Resta inteso che tale esclusione non troverà applicazione nei confronti del Beneficiario che sia un soggetto mutuante (banca, istituto di credito o istituzione finanziaria).

Ripensamento dopo la stipulazione	Non applicabile al contratto.
Risoluzione	Non prevista



A chi è rivolto questo prodotto?

Possono essere Contraenti: il Donatario, il proprietario, il terzo acquirente del Bene di provenienza donativa, nonché il Soggetto mutuante.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: 25%

Come posso presentare reclami e risolvere controversie?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com o lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dalla presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dalla presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax: +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>

Negoziante assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.